

prova, e non possono assolutamente far viaggi in altri mari. Quelli che fanno il viaggio dell'Atlantico e traversano anche il Mediterraneo non arrivano a tre miglia.

Or come può darsi che ne facciano tante quante sostiene che ne facciano il signor commissario regio; non si fanno neppure da Oneglia a Genova. Se vi sono dei deputati della riviera, ad essi m'appello per farne testimonianza.

BIANCHERI. È indubitato!

BIXIO. Le cifre da me citate sono ufficiali, le ho ricavate dalle statistiche comunicate al Parlamento inglese. Inoltre, avendo dovuto far lavori intorno a quest'argomento, non ho mai trovato cifre maggiori, e non so come possa essere altrimenti. Le cifre che ci vennero testè esposte saranno state di buona fede somministrate dal consolato di marina, ma non sono dati tali da potersi ritenere per base nel compilare una legge.

DEPRETIS, relatore. La Camera comprenderà facilmente come io non possa intraprendere un esame analitico sulle cifre, colle quali il signor ministro venne oggi preparato a rispondere a quanto da me si è detto nella discussione di ieri. Avrei bisogno d'averle sott'occhio, e fors'anche avrei bisogno di studiarle; ed invero l'onorevole signor ministro le espose sì rapidamente che non ho potuto afferrarne che una parte.

Mi limiterò dunque a far qualche osservazione che basterà tuttavia a dimostrare che la Commissione, non ostante le cifre qui recate e le obiezioni fatte dal signor ministro e dal signor commissario regio, può con sicura coscienza mantenere la proposta che ha fatta.

Non posso astenermi innanzi tutto dal manifestare il mio dispiacere, perchè i dati che il signor ministro ha potuto procurarsi e che ha portato quest'oggi improvvisamente nella discussione, non siansi raccolti prima ed uniti alla proposta di legge. Dall'onorevole deputato, che prima di me era stato scelto a relatore, ho ricevuto tutti i dati comunicati dal Ministero, e li ho tutti scrupolosamente esaminati e studiati, ma nulla ho trovato di simile a quanto ci venne dal ministro esposto.

Venendosi a stabilire una tassa che va a colpire una grandissima quantità di bastimenti e d'interessi, e che tocca uno dei più gravi e vitali affari del paese, era necessario raccogliere dati sufficienti, e non tralasciarne nessuno che aver si potesse. Perchè il Ministero non si è procurato il movimento particolareggiato della marina mercantile, desumendolo dal movimento dei porti e dai registri delle tasse marittime? La tassa d'ancoraggio percetta nel 1859, e di cui conosciamo l'ammontare, si paga da ciascun bastimento sul tonnello, ossia sulla capacità, per ogni approdo e per ogni operazione di commercio; nei porti si ha precisamente il novero di ciascun legno, colla rispettiva portata; dai registri delle tasse si desume e si può facilmente desumere la portata di ciascun bastimento che ha pagato la tassa e il numero delle tasse pagate nell'anno; dunque era possibile avere sott'occhio un documento ufficiale, dal quale si sarebbe potuto rilevare, per ogni categoria di bastimenti, il numero degli approdi che hanno fatto o che fanno, e quindi le tasse che hanno pagate e di cui possono ragionevolmente essere colpiti.

Mancando questi elementi, e sollecitati a compiere il lavoro, naturalmente abbiamo dovuto valerci dei dati che si hanno di altri paesi, e di quelli che la Commissione ha potuto raccogliere essa stessa, ed infine di quelli che ebbe ieri dallo stesso ministro. Questi dati mi dicono che in media il numero degli approdi per ciascun bastimento non è gran cosa, perchè il tonnello utile dei bastimenti nazionali, quale ci fu in-

dicato dallo stesso ministro, non ci dà che due approdi utili su tutta la portata della marina dello Stato.

Infatti, noi abbiamo nelle antiche provincie una portata di 225 mila tonnellate; ora, sono state sottoposte alla tassa di ancoraggio, per quanto disse il ministro, 448 mila tonnellate, cifra che appunto non ci dà che due approdi in media per bastimento. Sappiamo tutti che questi calcoli non sono esatti; ma infine questo è il solo criterio che noi avevamo sott'occhio, come schiarimento che ci venne dal Governo; e la Commissione aveva il diritto d'istituire i suoi calcoli sui dati conosciuti.

Io ho accennato a bastimenti che fanno più viaggi, ed ho avvertito che faceva delle ipotesi. Tuttavia, quando ho indicato che un bastimento avrebbe fatto uno, due o tre viaggi, non ho fatto queste ipotesi a caso. So anch'io che i bastimenti di grandissima portata sono pochissimi; ma so anche che è nell'interesse della navigazione e nell'interesse del paese che questi bastimenti si aumentino, e so anche che l'interesse del commercio e il loro proprio porterà sempre gli armatori a costruire dei bastimenti di un tonnello sempre maggiore.

D'altra parte, io non posso, nelle nuove condizioni del regno, stare strettamente agli esempi ed alle esperienze delle antiche provincie sarde.

Ma, signori, se si dovrà navigare all'Asia Minore, se dovremo andare alle coste della Siria, in Egitto, nel mar Nero stesso, nella Grecia, non bisognerà pensare che si partirà soltanto da Genova per fare il giro d'Italia coi nostri bastimenti a vela, bisognerà pensare che si partirà da Siracusa, da Messina, da Reggio e da Brindisi, e in quel caso il numero dei viaggi pel commercio estero può essere maggiore d'assai.

Dunque, ragionando sull'ipotesi del mondo che chiamerò antico, mi pare, permetta l'onorevole signor commissario che io lo dica, mi pare si ragioni sopra un'ipotesi, che, pel momento, bisogna assolutamente mettere in disparte.

Il signor ministro ha analizzato principalmente due categorie di bastimenti, quelli al di sotto di venti tonnellate, e quelli da venti a cinquanta tonnellate. Quanto ai primi, egli dice che sono soggetti alla tassa di *lanternaggio*: a dimostrare il contrario, io citerò il testo stesso della legge 3 novembre 1859, e desidero che mi si citi una disposizione diversa per dimostrarmi che veramente son caduto in un errore di fatto insieme alla Commissione. Però noi abbiamo la legge sott'occhio, e l'articolo 2° di essa, che il signor ministro avrebbe dovuto conoscere, toglie ogni dubbio in proposito. Premetto che i bastimenti al disotto di venti tonnellate, colla legge 25 gennaio 1826, sono esenti dalla tassa di ancoraggio; ora l'articolo 2° della legge 25 novembre 1859, che stabilì la tassa di *lanternaggio*, dice:

« Il diritto (di *lanternaggio*), di cui si tratta, sarà riscosso sulle stesse basi e colle medesime norme dettate pel *lanternaggio* dalla legge di navigazione di commercio 25 febbraio 1826, in guisa che è dovuto il diritto di *lanternaggio* tutte le volte che è dovuto il diritto di *tonnellaggio*, ed al modo stesso le eccezioni e le esenzioni stabilite per l'uno s'intenderanno dettate per l'altro. »

Dopo questa disposizione di legge io non so come voglia e possa l'onorevole signor ministro far sussistere il diritto di *lanternaggio*, il quale la Commissione ha sempre creduto e crede che non esiste nelle provincie meridionali d'Italia nei bastimenti di portata di venti tonnellate o meno, e per quelli indicati all'articolo 54 della legge 25 gennaio 1826. Veda la Camera su quali fondamenti siansi appoggiati i calcoli del signor ministro.